COMUNE DI LIPARI

PROVINCIA DI MESSINA

"Eolie, patrimonio dell'umanità"

1987-2017

2017

Assessorato Ecologia e Servizi R.S.U. – Ambiente – Trasporti - Turismo, Sport e Spettacoli – Programmazione – Sviluppo Economico – Annona – SUAP - Attività Economiche

www.comunelipari.gov.it

assessore.pajno@pec.comunelipari.it

Prot. n. 21360 27 SET. 2017

Lipari, 25 settembre 2017

Ai Sigg. Consiglieri Comunali
Annarita Gugliotta
Francesco Rizzo
Franco Muscarà

E p.c. Signor
Sindaco
M. Giorgianni

Comandante Circomare Lipari
P. Margadonna
LORO SEDE

Oggetto: Interrogazione Prot. X/2017

A seguito di assegnazione da parte del Signor Sindaco, si riscontra l'interrogazione in oggetto.

Per entrare nel merito dell'interrogazione in parola, tengo innanzi tutto a precisare che non è stato di fatto localizzato alcun punto di stoccaggio per come definito dal punto z) para aa) dall'art. 183 para m del Dlgs. Nr. 152/06 (aggiornato dal D.lgs 205/2010).i, ma piuttosto di un punto di raggruppamento o meglio ancora un deposito temporaneo come previsto al punto z) para. bb) Un "raggruppamento".

La fattispecie del deposito temporaneo di rifiuti prevede infatti ai sensi di legge:
il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti," Il deposito temporaneo pertanto è una fase gestionale che non prevede il rilascio di nessuna autorizzazione ai sensi dell'art. 216 o 208 del Dlgs nr. 152/06, è infatti quella fase di raggruppamento dei rifiuti prima del conferimento finale nel luogo di produzione che ogni soggetto effettua prima del ritiro dei rifiuti da parte del trasportatore incaricato.

Nell'area in esame infatti si procede al raggruppamento dei rifiuti e al deposito degli stessi dopo la raccolta nel territorio della frazione di Ginostra , quindi all'interno dello stesso luogo di produzione e solo per i rifiuti provenienti dalla stessa Ginostra.

Sempre lo stesso articolo di legge al successivo punto 2 prevede:

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

Nel caso in esame trattasi di rifiuti speciali non pericolosi che non raggiungono mai i 30 metri cubi di volumetria (trattasi infatti di nr. X contenitori da 1 mc cad.) ed il conferimento all'impianto finale avviene nel lasso temporaneo massimo necessario all'espletamento del servizio che avviene a mezzo nave.

E' evidente che è volontà dell'amministrazione ridurre al minimo l'arco temporale di deposto temporaneo dei rifiuti citati, ma la loro gestione nella fattispecie esaminata è assolutamente confacente al dettato normativo esaminato.

E' infine da precisare che grazie alla determinazione di questa Amministrazione il trasferimento dei rifiuti da Ginostra da qualche anno avviene a mezzo nave, escludendo l'uso della barca, fino a quel momento in uso, che di certo comportava un trattamento diverso dei rifiuti oltre che unasi riscontra l'interrogazione in oggetto.

produzione e sversamento di liquame che metteva in serio rischio la salubrità dei luoghi.

Tanto per dovere,

Ersilia Pajno

Assessore all'Ecologia